

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZ. VIII CIVILE

In persona del giudice dott.ssa Paola D'Ovidio nel procedimento n.70891/2010

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 gennaio 2011;

CONSIDERATO che con ricorso ex art 700 c.p.c. TOTALERG S.p.A. (quale incorporante la Total Italia S.p.A., per atto Notaio Nicola Atlante, in Roma, in data 23.9.2010, rep. n. 35228, racc. n. 15161) chiedeva che venisse ordinato al sig. Tarar Ahmad Yar di riconsegnare immediatamente l'impianto di distribuzione carburanti Totalerg S.p.A., sito in Civitella Val di Chiana (AR), località Tergoleto, S.S. 73, alla Società ricorrente, al fine di consentire a quest'ultima di provvedere alla regolare apertura e gestione degli esercizi, nel rispetto degli orari prescritti per legge, onde evitare la decadenza dall'autorizzazione petrolifera a causa della chiusura volontaria degli impianti per un periodo superiore ai 180 giorni;

RILEVATO che il sig. Tarar Ahmad Yar non si costituiva in giudizio;

ATTESO che la TOTALERG S.p.A. chiedeva la riconsegna del predetto impianto di distribuzione carburanti sulla base del contratto di comodato del 10.09.2003 e sul presupposto della violazione da parte dell'intimato delle previsioni contrattuali di cui agli articoli 2 (relativamente alla continuità dell'esercizio dell'impianto di distribuzione), 5 (relativamente agli obblighi di custodia dell'impianto in argomento) e 10 (inerente la clausola risolutiva espressa), evidenziando, inoltre, che tale illegittimo comportamento dell'intimato esponeva la predetta società al rischio di decadere dall'autorizzazione petrolifera, come previsto dall'art. 109 della legge regionale n. 28/2005, nell'ipotesi di chiusura volontaria dell'impianto per un periodo superiore ai 180 giorni;

ESAMINATI i documenti e gli atti di causa

OSSERVA

La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.

In ordine al requisito del *fumus boni iuris*, parte ricorrente fonda la pretesa cautelare sul grave inadempimento posto in essere da Tarar Ahmad Yar in relazione al contratto di comodato petrolifero del 10.09.2003, con il quale la Totalerg S.p.A. aveva affidato all'intimato la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Civitella Val di Chiana (AR), località Tergoleto,

S.S. 73 (mátr. 47 N). Totalerg S.p.A. sostiene, infatti, che a far data dal 15.03.2010 Tarar Ahmad Yar avrebbe chiuso immotivatamente ed illegittimamente il detto impianto alle vendite, così contravvenendo all'art. 2 del citato contratto di comodato petrolifero, e violando, inoltre, gli obblighi di custodia impostigli dall'art. 5 dello stesso contratto, dal momento che l'impianto petrolifero in argomento veniva lasciato incustodito ed abbandonato. Tali condotte consentivano alla Società ricorrente l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto di comodato petrolifero.

Le risultanze documentali confermano le circostanze riferite dalla ricorrente in quanto:

- l'art. 2 del contratto di comodato del 10.09.2003 prescrive l'impegno del comodatario *“ad osservare le norme relative alla distribuzione ed alla vendita dei prodotti petroliferi”*, nonché *“all'esercizio continuativo dell'impianto”*, accordandogli la facoltà di *“chiudere alle vendite l'impianto di distribuzione carburanti per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ciascun anno contrattuale, stabilendone la data di concerto con la comodante”*;
- risulta altresì dalle n. 5 fotografie (cfr. doc. 9) prodotte, nonché dalla corrispondenza tra Total Italia (Società incorporata dall'odierna ricorrente) e Tarar Ahmad Yar, che in data 22 gennaio 2010 l'impianto era stato chiuso dal comodatario senza giustificato motivo e senza le prescritte autorizzazioni della Società comodante e dell'Ente competente (cfr. doc n. 10);
- l'impianto di distribuzione carburanti in oggetto risultava ancora chiuso alla data del 27.07.2010 (cfr. doc. n. 11), quando, in assenza di Tarar Ahmad Yar, la Totalerg S.p.A. provvedeva a far eseguire lavori di messa in sicurezza dello stesso;
- il rilevato abbandono dell'impianto ha trovato conferma nella cancellazione della ditta Tarar Enterprises, di Tarar Ahmad Yar, a causa della cessazione di ogni attività (cfr. doc n. 14), come risulta dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Arezzo.
- il contratto di comodato stipulato dalla ricorrente con l'odierno intimato, inoltre, scadeva in data 31.3.2010 e con raccomandata del 18.09.2009 la Società ricorrente inviava al comodatario formale disdetta alla scadenza contrattualmente prevista, oltre ad avvalersi, successivamente, con missiva del 18.11.2010, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto medesimo per i gravi inadempimenti posti in essere dal comodatario (il citato articolo prevede, quale presupposto di

operatività della clausola risolutiva espressa, proprio la violazione degli articoli 2, 3, 4, e 5 del contratto di comodato petrolifero).

Sussiste, infine, anche il requisito del *periculum in mora*, riguardo al quale è necessario osservare che l'art. 109 della legge della regione Toscana n. 28/2005 (Codice del commercio) prevede la decadenza dell'autorizzazione petrolifera nell'ipotesi di sospensione dell'attività per un periodo superiore a centottanta giorni in mancanza della prescritta autorizzazione alla sospensione.

Va rilevato che l'ingiustificata chiusura dell'impianto ha indotto la società ricorrente a richiedere la sospensione dell'attività di distribuzione di carburanti, onde evitare la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento di tale attività. La sospensione veniva concessa fino alla data del 16.09.2010 e successivamente prorogata, su richiesta della Società ricorrente, fino al 15.12.2010 (cfr. doc. n. 19, 20, 21, 22).

A causa dell'impossibilità di prorogare ulteriormente la suddetta sospensione, in ossequio alle citate norme vigenti nella regione Toscana, e rilevata la mancata ripresa dell'attività di distribuzione di carburanti, in data 1.12.2010 il Comune di Civitella in Val di Chiana comunicava all'odierna ricorrente l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di Tergoleto (cfr. documentazione prodotta all'udienza del 27.11.2011).

La chiusura dell'impianto in argomento e lo stato di abbandono in cui lo stesso versa integrano gli estremi del pregiudizio imminente ed irreparabile, attesa l'impossibilità per Totalerg S.p.A. di assicurare il servizio di distribuzione di carburanti ed il concreto rischio sulla stessa incombente di essere dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima.

E' infatti evidente che nelle more del giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla restituzione dell'impianto di distribuzione, l'odierna ricorrente sarà esposta a pregiudizi non ovviabili attraverso una riparazione meramente economica, quali, appunto, la decadenza dall'autorizzazione di cui sopra e la responsabilità di natura fiscale, che incombe in solido sul gestore dell'impianto e sul titolare dell'autorizzazione petrolifera (nella specie, l'odierna ricorrente). La misura d'urgenza appare, inoltre, necessaria anche al fine di scongiurare danni a persone, cose o all'ambiente, che potrebbero derivare dallo stato di abbandono in cui versa l'impianto di distribuzione carburanti.

È, quindi, indubbia la sussistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, verosimilmente irreversibile o irreparabile (e, comunque non adeguatamente reintegrabile ovvero non integralmente satisfattivo in via risarcitoria) oltre che imminente, in favore della Società ricorrente.

P.Q.M.

Ordina a Tarar Ahmad Yar di riconsegnare immediatamente a Totalerg S.p.A. l'impianto di distribuzione carburanti in Civitella Val di Chiana (AR), località Tergoleto, S.S. 73, costituito dai beni mobili ed immobili di cui all'art. 1 del contratto di comodato del 10.09.2003;

Condanna il resistente a pagare alla Totalerg S.p.A. le spese del presente procedimento, che liquida in E. 150,00 per esborsi, E. 450,00 per diritti ed E. 750,00 per onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.

Roma, 31.1.2011

IL CASO

IL GIUDICE

Dott.ssa Paola D'Ovidio

Paola D'Ovidio



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 SEZIONE VIII CIVILE
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 FEB. 2011
 Roma, li
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonella...



N° 3..... **ESECUTIVE**
 facciate uso studio
 rilasciate con/ senza urgenza
 Avv. **RAIPIUS**
 Esatti diritti L. 3. x. 10.62
 Roma, li. **9/2/2011**
 Il cancelliere

18 FEB. 2011

RA

